

DETERMINAZIONE DSAI/6/2023/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 7 giugno 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 128/2021/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2022, 298/2022/E/com (di seguito: deliberazione 298/2022/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui quello di disporre:
 - di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti (lett. a);
 - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lettera c), punto iii);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 10, per l’esecuzione delle attività di pronto intervento “l’impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell’importanza che il suo contributo riveste nella struttura” nonché assicurarsi che “che “al personale interessato sia fornito l’aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l’attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l’addestramento all’uso di specifici mezzi o strumenti” (paragrafo 3, punto 3);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 7 inerenti alla “*Classificazione delle dispersioni di gas sull’impianto di distribuzione*”, il personale dell’impresa di distribuzione “addetto alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato” (paragrafo 4);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 12, aventi ad oggetto “*Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale*”, “le attività oggetto delle presenti linee guida devono essere svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto” (paragrafo 4);
- infine, ai sensi della prassi di riferimento Uni/PDR n. 39:2018, il personale addetto alla conduzione degli impianti di distribuzione gas deve essere provvisto di “certificazione e/o qualificazione delle persone in conformità alla norma UNI 11632, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e

competenza delle figure professionali addette alle attività di sorveglianza in campo sugli impianti di distribuzione del gas naturale” (paragrafo 4).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 128/2021/S/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per violazioni in materia di pronto intervento gas;
- con la deliberazione 298/2022/E/com, l’Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettanti esercenti, tra cui S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito SIDIGAS o la Società), allo scopo di verificare per tali operatori, già sottoposti a procedimenti sanzionatori e prescrittivi conclusi, la conformità delle “sole condotte successivamente tenute” ai richiamati accertamenti rispetto alle pertinenti disposizioni regolatorie dell’Autorità; in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni nei giorni 13, 14, 15 e 16 dicembre 2022, una verifica ispettiva presso un luogo indicato dalla Società, con riferimento agli impianti di distribuzione di gas naturale gestiti dalla stessa;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), la Società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; infatti, come dichiarato dalla medesima Società in sede ispettiva, *“con riferimento al possesso del proprio personale delle qualifiche relative alle attività di cui alle Linee Guida N. 7, N. 10, N. 12 ed N. 14 (sostituita dalla Uni/PDR n. 39), la Società dichiara di non essere in grado di produrre la documentazione richiesta.”* (punto 14 della *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, la Società non ha ottemperato all’obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali di 30 (trenta) chiamate telefoniche, estratte a campione tra quelle pervenute al centralino di pronto intervento dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2022, è emerso che, in occasione di 9 (nove) chiamate in cui l’utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l’operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documenti 10a e 10b allegati alla *check list* e progressivi 3, 8, 10, 17, 18 e 19 del “Dettaglio” della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2021 nonché progressivi 3, 5 e 7 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di S.I.DI.GAS;
- sia opportuno invitare S.I.DI.GAS ad adempiere, nelle more del procedimento, agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub* i., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare S.I.DI.GAS ad adempiere agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub* i., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo

- PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
 8. di comunicare il presente provvedimento a SIDI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (P.IVA 00573180643) all'indirizzo PEC amministrazione@cert.sidigas.it, nonché ai Commissari Giudiziali, Avv. Massimo Gargano e Dott. Salvatore Varriale, all'indirizzo PEC cp33_1_23tribav@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 7 giugno 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro